REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro

La Corte composta dai signori Magistrati:

dott.ssa Maria Antonia Garzia	Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi	Consigliere
dott.ssa Alessandra Lucarino	Consigliere rel.

il giorno 14.1.2026 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A CONTESTUALE

nella causa in grado di appello iscritta al n. 1949/2025 Registro Generale Lavoro, vertente

TRA

[redacted], rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali, come da procura in atti

ricorrente in riassunzione

E

C.R.E.A. – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato.

resistente in riassunzione

Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20076/2025, pubblicata in data 18.7.2025

FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 20076/2025) ha così descritto lo svolgimento del processo:

"1. Il Tribunale di Roma ha dichiarato il diritto di [redacted], assunta dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, di seguito C.R.E.A. con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal [redacted] al riconoscimento dell'anzianità giuridica e retributiva maturata nel corso dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato con il

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

C.R.E.A., ai fini della progressione di carriera ed ha respinto le sue domande, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella II posizione stipendiale dal [redacted] nella III posizione stipendiale dal [redacted], nella IV posizione stipendiale dal [redacted] e nella V posizione stipendiale dal [redacted], nonché la condanna del CREA al pagamento in suo favore della complessiva somma di € [redacted]

La [redacted] aveva dedotto di avere svolto mansioni di ricercatrice inizialmente riconducibili al III livello del CCNL per il Comparto Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, in forza di contratti di collaborazione occasionale e di lavoro a tempo determinato stipulati dal [redacted] e di essere stata assunta a tempo indeterminato dal [redacted] con inquadramento nel III livello, profilo ricercatrice, con il riconoscimento della sola anzianità di servizio maturata dopo l'assunzione a tempo indeterminato.

Aveva lamentato che il C.R.E.A. aveva riconosciuto le progressioni economiche e giuridiche orizzontali a tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, e non invece ai dipendenti che avevano lavorato in forza di contratti a tempo determinato o atipici, ancorché continuativi; la lavoratrice aveva pertanto invocato l'applicazione dell'art. 4, comma 6, sezione II, del CCNL 1996/1997.

2. La Corte di Appello di Roma ha rigettato l'appello principale proposto avverso tale sentenza da [redacted], ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal C.R.E.A. ha integralmente rigettato la domanda originariamente proposta dalla [redacted]

3. La Corte territoriale ha osservato che secondo l'art. 4 del CCNL del 5.3.1998, il passaggio alla posizione stipendiale superiore non ha carattere automatico, essendo subordinato ad una verifica positiva, eseguita dai preposti organismi scientifici, sulla regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati; a prescindere dalla concreta modalità di verifica adottata nei confronti del personale a tempo indeterminato, ha poi evidenziato che l'acquisizione della superiore posizione stipendiale è legata ad una preventiva attività di controllo sulla regolarità dell'attività e all'esito positivo dell'accertamento.

4. Ha dunque escluso che la [redacted] potesse vantare il diritto al riconoscimento di superiori posizioni stipendiali fino a quando il CREA non avesse svolto tale verifica; ha ritenuto che la [redacted] otesse invece esperire azioni risarcitorie per conseguire quanto avrebbe maturato qualora il datore di lavoro avesse effettuato le verifiche contrattuali, allegando e provando di essere in possesso dei requisiti per l'accesso alle posizioni superiori.

5. Considerato che la [redacted] aveva invocato il diritto al riconoscimento del suo diritto al superiore inquadramento ed alle conseguenti differenze stipendiali per effetto della sola anzianità di servizio,

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

ha condiviso la decisione del Tribunale, in mancanza del concorrente presupposto del positivo superamento della verifica di professionalità.

6. Ha ritenuto fondato il secondo motivo dell'appello incidentale, con cui il C.R.E.A. aveva sostenuto l'inammissibilità di una pronuncia di mero riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata; ha escluso che l'anzianità di servizio costituisca uno *status* del lavoratore subordinato o un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, essendo l'anzianità un fatto giuridico che rappresenta il presupposto di specifici diritti.

7. Ha rilevato che la ricorrente non aveva chiesto un accertamento con efficacia di giudicato dell'anzianità maturata, distinto dal diritto ai superiori inquadramenti invocati e alle differenze retributive reclamate, essendo di fatto l'accertamento richiesto dalla [redacted] solo funzionale al riconoscimento delle conseguenti pretese avanzate.

8. Avverso tale sentenza la [redacted]ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

9. Il CREA ha resistito con controricorso".

1.1. La Suprema Corte, ritenendo fondati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, assorbito il quarto motivo, ha cassato con rinvio la sentenza di appello, così statuendo:

«Questa Corte ha da tempo affermato che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, al lavoratore collocato in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo (Cass. n. 27950/2017; conformi n. 7118/2018, n. 3473/2019, n. 6146/2019, n. 15232/2020; Cass. n. 35059/2019).

In ordine al riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006, questa Corte ha affermato che in tal caso al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» (Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019 queste ultime in tema di personale stabilizzato alle dipendenze dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica; tali principi sono stati ribaditi da Cass. n. 4195/2020).

Il principio di diritto è stato affermato valorizzando la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale, nelle pronunce successive agli arresti di questa Corte (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), ha dato continuità alla propria interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE ribadendo che : a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 Bertazzi).

La stessa Corte di Giustizia, sempre in relazione alle procedure di stabilizzazione ex lege n. 296/2006, ha esaminato anche la questione, prospettata dal giudice del rinvio, della necessità di evitare discriminazioni alla rovescia, ossia in danno degli assunti a tempo indeterminato, ed ha evidenziato che l'obiettivo, pur potendo costituire una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, «non può comunque giustificare una normativa nazionale sproporzionata come quella controversa nel procedimento principale, la quale esclude totalmente e in ogni circostanza la presa in considerazione dei periodi di servizio svolti da lavoratori nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della determinazione della loro anzianità in sede di assunzione a tempo indeterminato e, dunque, del loro livello di retribuzione» (Corte di Giustizia Bertazzi, cit., punto 16);

8. Ciò premesso per quanto attiene all'anzianità di servizio, in una fattispecie analoga a quella dedotta in giudizio, questa Corte ha osservato che la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CEE impone al datore di lavoro di riservare all'assunto a tempo determinato il medesimo trattamento previsto per l'assunto a tempo indeterminato e, pertanto, in caso di progressione stipendiale connessa sia all'anzianità di servizio che alla valutazione positiva dell'attività prestata, il datore di lavoro sarà tenuto, da un lato, ad includere nel calcolo, ai fini dell'anzianità, anche il servizio prestato sulla base di rapporti a tempo determinato e, dall'altro, ad

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

attivare, alla maturazione del periodo così calcolato, la procedura valutativa nei termini, con le forme e con gli effetti previsti per gli assunti a tempo indeterminato (Cass. n. 7584/2022)

Si è peraltro chiarito che la sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato; in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad altri fini; altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato.

9. Non si è attenuta a tali principi la sentenza impugnata, che pur avendo dato atto della doglianza relativa alla mancata attivazione delle verifiche di cui all'art. 4 del CCNL del 2009, ha escluso il diritto della ricorrente al riconoscimento di superiori posizioni stipendiali fino a quando il CREA non avesse provveduto alla verifica richiesta da tale disposizione, ed ha ritenuto esperibili solo azioni risarcitorie per conseguire quanto avrebbe maturato qualora il Consiglio avesse provveduto alle verifiche contrattuali.

La Corte territoriale avrebbe dovuto invece verificare se la valutazione positiva del periodo di lavoro svolto a tempo determinato era stata effettuata ad altri fini e, in caso negativo, avrebbe dovuto accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto della [redacted] *ad essere valutata».*

1.2. Ha riassunto il giudizio [redacted] chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado.

Ha sostenuto, in particolare, che il richiamo della Suprema Corte alla *"valutazione positiva del periodo di lavoro svolto a tempo determinato"* anche *"effettuata ad altri fini"*, non potendo la Corte di Cassazione entrare nel merito, se non nei limiti di cui all'art. 384 c.p.c., non può che riferirsi al decreto del Crea del [redacted], dal quale emergerebbe una valutazione complessiva dell'anzianità della [redacted] che tiene conto anche di quella maturata con contratti di lavoro a tempo determinato (secondo l'accezione della clausola 4 dell'Accordo Quadro richiamato nella Direttiva 1999/70/CE), essendo stata effettuata subito dopo che la ricorrente aveva inviato la propria

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

relazione sull'attività svolta, in data [redacted], con la conseguenza che alla ricorrente, oltre al riconoscimento dell'anzianità, devono essere accordate anche le relative differenze retributive.

Ha, inoltre, evidenziato che l'art. 4, sezione II, del CCNL 5 marzo 1998, II biennio economico (1996/1997), del Comparto del Personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e di Sperimentazione, Area separata della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, tuttora in vigore per effetto del richiamo operato dai CCNL successivi, prevede, per quel che qui interessa, che: *"5. In corrispondenza dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, al regolare svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali previste [dalla Tabella B]. 6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti [dalla tabella B], sulla base dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati. 7. Gli Enti definiscono, previa informazione alle OO.SS. seguita, su loro richiesta, da esame, le modalità e le cadenze delle verifiche di cui al comma 6 e individuano gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate. 8. Le verifiche di cui al comma 6 sono effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e avranno per oggetto l'accertamento di cui al comma 6 relativamente ai ricercatori e tecnologi che nell'anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale. 9. In caso di verifica positiva il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva. 10. Nel caso che la verifica risultasse negativa, la stessa sarà ripetuta nell'anno successivo"*; che la norma richiede, quindi, una mera valutazione della veridicità della relazione presentata dal ricercatore e non una valutazione delle competenze acquisite o della qualità del lavoro svolto, con la conseguenza che il decreto CREA del [redacted] assolve pienamente al requisito normativo.

Ha contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dal CREA, deducendo di avere depositato, quali atti interruttivi, la lettera del [redacted], con protocollo CREA (doc. 14 fascicolo di primo grado), la successiva lettera dell' [redacted] (doc. 4 fascicolo di appello), a cui ha fatto seguito la notifica del ricorso di primo grado; che, pertanto, nessuna delle somme rivendicate dalla ricorrente si è prescritta, dal momento che il conteggio depositato unitamente al ricorso di primo grado decorre dall' [redacted].

Ha sostenuto la correttezza dei conteggi allegati al ricorso di primo grado, in quanto privi di contestazioni specifiche da parte del CREA, e non avendo parte resistente dimostrato che gli

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

arretrati stipendiali corrisposti con la busta paga di [redacted] si riferivano all'adeguamento del livello di inquadramento rivendicato dalla [redacted], circostanza questa, in ogni caso, poco plausibile avendo il CREA sempre contestato il diritto al riconoscimento della rivendicata anzianità.

Ha, infine, ribadito l'erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha compensato le spese di lite, evidenziando di avere tempestivamente impugnato tale statuizione in sede di appello, ed ha chiesto che le spese dei quattro gradi di giudizio siano poste a carico della parte soccombente [redacted], con distrazione in favore dei procuratori antistatari che hanno assistito la ricorrente nelle fasi di merito, e in favore del solo avv. Claudio Zaza per la fase di legittimità, e che siano poste a carico di parte soccombente anche le somme pagate a titolo di contributo unificato.

Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:

"1. Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità giuridica e retributiva maturata a far data dal [redacted] e, conseguentemente, il diritto ad essere inquadrata nella II posizione stipendiale sin dal [redacted] nella III posizione stipendiale a decorrere dal [redacted] nella IV posizione a decorrere dal [redacted] e nella V posizione a decorrere dal [redacted] o dalla diversa data che verrà ritenuta di giustizia.

2. Per l'effetto, condannare il CREA al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € [redacted] calcolata sino alla data del [redacted] oltre agli aumenti interveniendi nelle more del presente giudizio, o della diversa somma ritenuta di giustizia.

In ogni caso

con interessi legali con decorrenza dal sorgere dei crediti.

Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze, onorari di lite e spese generali oltre i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari.

Condannare, altresì, il CREA al pagamento, in favore dei difensori antistatari, delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, come da prospetti sopra indicati o comunque in conformità delle tabelle di cui al D.M. 55/2014 così come novellato dal D.M. 147/2022. Tenendo conto delle tecniche di redazione del presente atto che è stato redatto secondo modalità contenenti i "collegamenti ipertestuali", a norma del DM 08.03.2018 n. 37, art. 4, comma 1° nonché dell'art. 2 D.L n 110 del 7 agosto 2023

SI CHIEDE

la maggiorazione del 30% dei compensi spettanti a norma dei parametri generali, di cui al DM 10.03.2014 n. 55".

Si è costituito in giudizio il CREA (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria) contestando l'avverso ricorso in riassunzione e chiedendone il rigetto.

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

Ha, inoltre, evidenziato che la Corte di appello di Roma, con la sentenza cassata con rinvio dalla S.C., ha respinto l'appello principale della Giarè e ha accolto il secondo motivo dell'appello incidentale proposto dal CREA, con assorbimento del primo motivo; che la Corte di Cassazione non si è pronunciata sull'accoglimento dell'appello incidentale.

Ha, quindi, riproposto, ai sensi dell'art. 394 c.p.c. le domande, le eccezioni e i motivi già formulati con la memoria di costituzione ed appello incidentale; ha rilevato che né in primo né in secondo grado la [redacted] ha mai chiesto di condannare la P.A. ad effettuare la valutazione della dipendente, con la conseguenza che non potranno essere accolte domande mai proposte; ha contestato che vi sia agli atti la prova dell'effettiva valutazione della lavoratrice, sostenendo che con il decreto del [redacted] l'Amministrazione ha semplicemente dato esecuzione alla sentenza di primo grado, riconoscendo alla lavoratrice l'anzianità per il periodo in contestazione con il conseguente collocamento nella fascia stipendiale corrispondente alla anzianità maturata, ma senza effettuare una valutazione dell'attività lavorativa pregressa.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ha evidenziato che l'odierna ricorrente è risultata parzialmente soccombente in prime cure, con una domanda accolta e una rigettata, totalmente soccombente in appello, vittoriosa in cassazione.

Ha rassegnato le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, domanda e richiesta (anche in via istruttoria), e previa declaratoria di inammissibilità dei documenti nuovi inammissibilmente prodotti, confermare (se anche con diversa motivazione) il rigetto dell'avverso appello siccome infondato, in fatto e in diritto e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal CREA. Con vittoria di spese e compensi di causa di tutti i gradi di giudizio"*.

All'udienza del 14.1.2026, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.

2. Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c.p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado; esso integra, piuttosto, una nuova e autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti (Cass. n. 15143/2021).

Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (art.384 c.p.c.).

2.1. Il ricorso in riassunzione è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che, a differenza di quanto sostenuto dall'odierno resistente in riassunzione, la Suprema Corte, nell'ordinanza di rimessione, si è implicitamente pronunciata sul secondo motivo di appello incidentale proposto dal CREA, e accolto dalla Corte di appello di Roma, che ha escluso che l'anzianità di servizio costituisca uno *status* del lavoratore subordinato o un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, essendo l'anzianità un fatto giuridico che rappresenta il presupposto di specifici diritti, rilevando che la ricorrente non aveva chiesto un accertamento con efficacia di giudicato dell'anzianità maturata, distinto dal diritto ai superiori inquadramenti invocati e alle differenze retributive reclamate, essendo di fatto l'accertamento richiesto dalla [redacted] solo funzionale al riconoscimento delle conseguenti pretese avanzate.

Ed infatti, ha ritenuto fondato anche il secondo motivo del ricorso per cassazione, con il quale la [redacted] ha denunciato la violazione dell'art. 4, commi 5 e 6, sezione II, del CCNL 5.3.1998 biennio economico 1996/1997, dell'art. 1362 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., criticando la sentenza impugnata per non avere riconosciuto il diritto alla valorizzazione dell'anzianità maturata con contratti a tempo determinato, in violazione della normativa europea, ed evidenziando che nel ricorso di primo grado la [redacted] aveva chiesto, con domanda autonoma rispetto alle altre, l'accertamento con efficacia di giudicato del suo diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata.

Ciò premesso, nell'ordinanza di rimessione la Corte di cassazione, richiamando un suo precedente orientamento, ha precisato che "*la sola circostanza che la progressione stipendiale presupponga anche la valutazione positiva non costituisce ragione oggettiva idonea a giustificare la diversità di trattamento fra assunto a tempo determinato e assunto a tempo indeterminato, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE (causa C-652/19 del 17.3.2021, punto 60), e ad escludere il diritto alla predetta progressione stipendiale se, alla maturazione dell'anzianità, il datore di lavoro, contrattualmente tenuto ad attivare la procedura valutativa, l'abbia omessa sull'erroneo presupposto della non computabilità dei periodi a tempo determinato*"; ed ha stabilito che "*in tal caso, poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni, ossia l'anzianità di servizio e la valutazione positiva, potrà essere pronunciata condanna al pagamento delle differenze retributive con la decorrenza contrattualmente prevista solo se la valutazione positiva in questione sia già avvenuta, anche se ad*

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

altri fini; altrimenti il giudice dovrà limitarsi ad accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto del dipendente ad essere valutato".

Passando, poi, ad analizzare il caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di appello di Roma non si è attenuta a tali principi nella parte in cui, pur avendo dato atto della doglianza relativa alla mancata attivazione delle verifiche di cui all'art. 4 del CCNL del 2009, ha escluso il diritto della ricorrente al riconoscimento di superiori posizioni stipendiali fino a quando il CREA non avesse provveduto alla verifica richiesta da tale disposizione, ed ha ritenuto esperibili solo azioni risarcitorie per conseguire quanto avrebbe maturato qualora il Consiglio avesse provveduto alle verifiche contrattuali. Ha, quindi, evidenziato, che la Corte territoriale avrebbe dovuto, al contrario, *"verificare se la valutazione positiva del periodo di lavoro svolto a tempo determinato era stata effettuata ad altri fini e, in caso negativo, avrebbe dovuto accertare l'avvenuta maturazione dell'anzianità ed il conseguente diritto della Giaré ad essere valutata"*.

2.2. Alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte, e dovendosi attenere questo Collegio a tali principi, ex art. art.384 c.p.c., è necessario verificare, preliminarmente, se l'Amministrazione resistente ha effettuato o meno, ad altri fini, la valutazione positiva del periodo di lavoro svolto a tempo determinato dalla Giarè.

Non è condivisibile l'assunto di parte ricorrente, secondo cui il decreto del CREA n. 118 del [redacted] (all. 8 al ricorso in riassunzione) rappresenta una valutazione positiva, effettuata ad altri fini, del periodo di lavoro svolto a tempo determinato dalla lavoratrice, e ciò sia perché tale decreto è stato emesso in esecuzione della sentenza di primo grado (Tribunale di Roma n. 9037/2019), sia alla luce di quanto stabilito dall'art. 4, sezione II, del CCNL 5.3.1998, tuttora in vigore per effetto del richiamo operato dai successivi CCNL, che espressamente stabilisce: *"5. In corrispondenza dell'acquisizione di esperienza scientifico-professionale, al regolare svolgimento nel tempo dell'attività prevista per il livello professionale di appartenenza, ai ricercatori e tecnologi è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali previste [dalla Tabella B]. 6. Il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore potrà essere acquisito, al termine dei periodi previsti [dalla tabella B], sulla base dell'accertamento positivo, da parte dell'Ente, dell'attività svolta in tutto l'arco del periodo considerato. L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati. 7. Gli Enti definiscono, previa informazione alle OO.SS. seguita, su loro richiesta, da esame, le modalità e le cadenze delle verifiche di cui al comma 6 e individuano gli organismi scientifici cui le stesse sono demandate. 8. Le verifiche di cui al comma 6 sono effettuate entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno e avranno per oggetto l'accertamento di cui al comma 6 relativamente ai ricercatori e tecnologi che*

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

nell'anno hanno maturato o matureranno il periodo necessario al passaggio di posizione stipendiale. 9. In caso di verifica positiva il passaggio alla posizione stipendiale superiore decorre dal 1° giorno del mese di compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla posizione stipendiale successiva. 10. Nel caso che la verifica risultasse negativa, la stessa sarà ripetuta nell'anno successivo".

Da tale norma contrattuale si ricava, infatti, che l'accertamento positivo, al quale è subordinato il passaggio tra la posizione stipendiale in godimento e quella immediatamente superiore, consiste non in una semplice ricognizione dei periodi di lavoro svolti, ma in una verifica della regolarità dell'attività prestata dal lavoratore, sulla base di apposite relazioni dallo stesso presentate, tanto è vero che tale verifica è demandata ad appositi organismi scientifici, sulla base delle modalità e dei tempi stabiliti dagli Enti datori di lavoro, e può anche avere esito negativo.

Nel decreto n. 118 del [redacted] il CREA - tenuto conto a) del contratto di lavoro a tempo indeterminato con il quale Francesca Giarè è stata assunta nei ruoli dell'Ente con la qualifica di Ricercatore III livello, fascia I, con decorrenza [redacted], b) della comunicazione del [redacted], con la quale la [redacted] è stata inquadrata nel profilo di Primo Ricercatore II livello, fascia I, con decorrenza [redacted], c) dei contratti di lavoro a tempo determinato e delle relative proroghe, per i periodi [redacted] – [redacted]1 (anni 4 mesi 4), [redacted] – [redacted]3 (anni 1 mesi 8) – ha esclusivamente accertato, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 9037/2019, che alla data dell'[redacted], di inquadramento nel profilo di Primo Ricercatore II livello e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, comma 12, del CCNL del 5.3.1998, la [redacted] ha maturato complessivamente 6 anni e 2 mesi di anzianità; che, dall'[redacted] (data della sentenza n. 9037/2019) ha maturato 12 anni, 9 mesi e 16 giorni di anzianità; che il totale complessivo dell'anzianità, sommando i due periodi, è di 18 anni, 11 mesi e 16 giorni; e ha decretato l'inquadramento della lavoratrice, a decorrere dal 17.10.2019, nel profilo di Primo Ricercatore II livello, V fascia stipendiale, con una anzianità residua di 1 anno, 11 mesi e 16 giorni.

Tale decreto, però, non contiene alcuna verifica della regolarità dell'attività prestata dalla lavoratrice, per come intesa dalla norma contrattuale sopra richiamata.

3. Per le considerazioni che precedono, dovendosi conformare questo Collegio al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, deve essere dichiarato il diritto di [redacted] al riconoscimento dell'anzianità giuridica e retributiva maturata a decorrere dall'[redacted] e il suo diritto a essere valutata, al fine di ottenere, in caso di verifica positiva, le progressioni economiche richieste e le conseguenti differenze retributive.

4. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, costituisce *ius receptum* che "il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di Cassazione anche perché decida sulle spese del

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato" (Cass. n. 3900/2020; n. 30184/2018; n. 15506/2018).

Conseguentemente, posto che la presente pronuncia comporta, nella sostanza, una parziale riforma della sentenza di primo grado (pur non sfuggendo al Collegio che il giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di Cassazione, della sentenza di appello non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, ulteriore e successivo momento del giudizio funzionale all'emanazione di una sentenza che statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti), devono essere liquidate le spese dei quattro gradi di giudizio, in base al valore indeterminabile della controversia, e al principio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente in riassunzione, che si sono dichiarati antistatari.

Quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis del Decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, espressamente richiesta da parte ricorrente, deve rilevarsi che – a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147 – tale norma prevede che "Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto". È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso in riassunzione le caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi; pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del 10%, solo con riferimento alla presente fase del giudizio, non presentando gli atti introduttivi delle altre fasi del giudizio, depositati nel fascicolo telematico, le suddette caratteristiche.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, così provvede:

- dichiara il diritto di [redacted] al riconoscimento dell'anzianità giuridica e retributiva maturata a decorrere dall' [redacted] e il suo diritto a essere valutata, al fine di ottenere, in caso di verifica positiva, le progressioni economiche richieste e le conseguenti differenze retributive;

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482

- condanna il C.R.E.A. al pagamento delle spese di lite dei quattro gradi di giudizio, che liquida in € [redacted] quanto al giudizio di primo grado, in € [redacted] quanto al giudizio di secondo grado, in € [redacted] quanto al giudizio di cassazione, in € [redacted] quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, e rimborso dei contributi unificati versati;

Roma, 14.1.2026

Il Consigliere relatore
dott.ssa Alessandra Lucarino

La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia

Firmato Da: GARZIA MARIA ANTONIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3bb15fad82947a4c
Firmato Da: ALESSANDRA LUCARINO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 17486e344a0ba709bbbac8db61351482